


ARCHITETTURA ARREDAMENTO
 URBANISTICA

Studio Arch. Manconi

Viale Adua 18

Tel.(079)275863 Fax(079)275863

07100 SASSARI



Progettista:

**Dott. Arch.
Salvatore Manconi**

Disegni e restituzione al calcolatore:

**Arch.
Davide Rizio Manconi**

Committente:

Comune di Giave

Responsabile Servizio Tecnico:

PROGETTO:

PIANO PARTICOLAREGGIATO
DEL CENTRO DI PRIMA E ANTICA
FORMAZIONE DI GIAVE
IN ADEGUAMENTO AL P.P.R.

Titolo Tavola:

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

Data:

Prot. n.

Scala:

—

Fascicolo

3

Tot. Fascicoli

4

Art.1

Le presenti disposizioni costituiscono lo strumento organizzatore riferito al Piano Particolareggiato del nucleo storico di Giave, le cui aree interessate sono tutte individuate e perimetrare nell'allegata tavola n°1.

Si tratta dell'impianto di 56 isolati formati da **755** edifici, destinati per la maggior parte ad uso abitazione (con qualche eventuale magazzino e pochi garage), meglio individuati in **826** schede, che restano valide per tutto quanto non espressamente indicato nei seguenti articoli.

Non sono state predisposte schede per l'isolato **26** (Chiesa di S.Andrea) e **40** (Scuola media ed elementare) per le quali non è previsto alcun intervento, se non eventuali opere di restauro conservativo, nel caso che se ne presentasse la necessità.

Art.2

Nei singoli isolati, che dovranno attenersi alle indicazioni contenute nelle schede allegate, sono consentiti i seguenti interventi edilizi: **a)** manutenzione ordinaria e straordinaria, **b)** restauro e risanamento conservativo, **c)** ristrutturazione edilizia, **f)** pochi casi di ricostruzione, **i)** sostituzione ed eventuali rifacimenti di coperture a tetto, sempre ed obbligatoriamente con coppi sardi (tegole della più antica tradizione dell'isola, eventualmente di recupero).

a) **Manutenzione ordinaria**

Riguarda le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Manutenzione straordinaria

opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari così come rilevati negli elaborati grafici allegati.

In questo caso, le eventuali modificazioni delle planimetrie interne degli edifici, necessarie al fine di migliorarne e adeguarne le qualità funzionali degli stessi, sono ammesse nel rigoroso principio di rispettarne il sistema strutturale della forma e della consistenza muraria.

In particolare:

- non sono ammesse le sostituzioni strutturali (ad es. pilastri in luogo di muri continui portanti, ossia strutture orizzontali rigide latero-cementizie in luogo di solai in legno);
- potranno essere realizzate aperture in breccia o aperture interne su muri portanti, solo con stretto riferimento alle modalità costruttive della struttura muraria;
- le partizioni interne, anche quando “non portanti”, sono da considerarsi elementi non indiscriminatamente eliminabili e perciò potranno essere modificabili soltanto a seguito di motivate ragioni, perché spesso collaboranti alla rigidità strutturale della muratura e, comunque, caratterizzanti lo spazio interno dell’edificio e il suo storico assetto distributivo.

b) **Restauro e risanamento conservativo**

Riguarda la salvaguardia dell’organismo edilizio storico assicurandone la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’edificio stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili.

Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino, il rinnovo degli elementi costitutivi del fabbricato, oltre che l’inserimento di accessori e di quegli impianti che le esigenze d’uso attuali richiedono, a condizione che venga rigidamente salvaguardato il numero, le dimensioni e la forma delle bucaure esistenti o ipotizzabili, perché qualità proprie della tradizione costruttiva del paese

(un valore fondante dell'edilizia storica, la cui custodia qualifica sempre un intervento di recupero e di restauro).

Pertanto:

- non sono ammessi gli svuotamenti strutturali degli edifici finalizzati alla conservazione del solo involucro esterno originario e, anche in questo caso, le sostituzioni strutturali, quali pilastri in luogo di muri continui portanti.
- non potrà essere giustificata la modifica dell'originaria disposizione delle aperture esistenti (es. allineare ed ordinare le serie di finestre, originariamente non regolari);
- non si impone nessun ampliamento per le misure degli infissi (per uniformarli alle norme che prescrivono l'obbligo di 1/8, da calcolarsi in base alla superficie della camera) perché, essendo distruttivo dei caratteri essenziali degli edifici antichi può, nei contesti storici, essere soggetto a deroga;
- sono ammesse eventuali nuove aperture necessarie per evidenti motivazioni funzionali (ad esempio sui vani ciechi) che, a tutela dei prospetti verso le strade pubbliche, si potranno aprire verso corti o aree interne; in ogni caso il progetto dovrà essere attentamente valutato dall'Amministrazione Comunale a cui è delegato il compito di confrontare la proposta con le tipologie (vedi tav. 05) dimensionali e strutturali del contesto (la potenziale possibilità dovrà essere studiata in base al rapporto dimensionale tra larghezza, altezza e dimensione dell'architrave);
- la scatola muraria eventualmente degradata, dovrà essere ristrutturata in continuità con le tecniche ed i materiali dell'edilizia tradizionale storica e, perciò, con elementi che recuperino, per quanto possibile, la continuità materico-costruttiva dell'originale;
- è assoluto il divieto di nuovi rivestimenti o di placcaggi (come ad esempio quello recente nel paramento murario dell'unità 8 nell'isolato 35 in via Grazia Deledda 4, per il quale, in caso di ristrutturazione, è imposta la totale eliminazione) e di colorazioni mai usate nella tradizione del paese;
- in caso di interventi su muri solo parzialmente degradati, sui quali siano necessarie limitate integrazioni o rifacimenti, questi dovranno essere conformi ai caratteri della fatiscente muratura originaria (per quanto attiene alla tecnica costruttiva, alla geometria, alle partiture murarie ed alla concezione strutturale) e la scelta dei materiali, anche se di difficile reperibilità, dovrà sempre essere coerente con l'assetto originario del corpo murario ancora esistente;
- dovranno essere conservati e tutelati eventuali controsoffitti con presenza di decorazioni rilievi, dipinti etc., tutti elementi significativi dell'architettura storica di fine '800 primi

- '900 e a cui spesso era affidata la conformazione spaziale di locali ed ambienti residenziali e di rappresentanza;
- per quanto possibile dovranno essere conservati gli intonaci e le decorazioni eventualmente presenti;
 - i colori e i materiali dei prospetti degli edifici dovranno essere opportunamente indicati nei progetti allegati alla domanda d'intervento e, in ogni caso, dovranno ottenere l'approvazione del competente Ufficio Comunale.

c) Ristrutturazione edilizia

E' ammesso il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, a condizione che non vengano alterate, anche se in minima parte, le caratteristiche dell'originale organismo edilizio.

Comunque:

- è sempre ammessa la modifica della distribuzione degli ambienti interni qualora sia possibile e necessario ricavarne di nuovi, a condizione che sia sempre rispettato l'originale posizionamento degli infissi esterni;
- potranno riaprirsi finestre e portoni, attualmente chiusi a qualsiasi titolo, sempre che sia rilevabile con certezza la loro vecchia presenza e, se tamponati per cause statiche, è obbligatoria l'elaborazione dei calcoli che garantiscano la sicurezza dell'edificio;
- in base a documentata necessità potranno realizzarsi o ampliarsi alcuni ingressi per dare accesso a magazzini o garage e potrà essere consentita l'apertura di nuove finestre, ma solo nei casi in cui non venga alterato l'originario assetto dell'edificio.

i) Ricostruzione e rifacimento tetti

Non è ammessa, salvo comprovate necessità (es. pericoli legati all'incolumità pubblica, etc.), la demolizione di edifici anche se apparentemente non più recuperabili, ma la cui conservazione resta valida e imprescindibile urbanisticamente.

In questo caso valgono le norme relative al Restauro e risanamento conservativo (punto C).

- tutti i tetti con embrici "marsigliesi" o di altra natura, dovranno essere rifatti con tegole attinenti alla più antica tradizione dell'isola (coppi sardi).

Comunque, anche se non riportata esplicitamente all'interno delle singole schede delle Unità edilizie, per tutti i lavori (di restauro, ristrutturazione e manutenzione) dovranno essere

impiegate tecnologie edilizie compatibili con la tradizione locale, al fine di perseguire l'obiettivo primario di ricostituire un assetto generale coerente con quello originario o storicamente formatosi, mediante conservazione e restauro di elementi e componenti superstiti, così come indicato anche dall'art. 30, comma 2, della L.R. 8/2015.

Art.3

I materiali, gli intonaci e le tinteggiature degli edifici dovranno conservare identica armonia con quelli circostanti, con obbligo, in ogni caso, che le campionature siano opportunamente indicate nei progetti allegati alla domanda d'intervento, al fine che il competente Ufficio Comunale, a cui è demandata l'approvazione, possa, nell'ipotesi di poter assentire, valutarla preventivamente.

Le tinteggiature dovranno avere tonalità non troppo accese, tutte con gradazione di colore rilevabile dall'ambiente storico circostante.

Art.4

In tutti i casi (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ricostruzione) gli infissi esterni dovranno essere in consonanza con l'ambiente storico e, preferibilmente, in legno.

Sono ammessi eventuali altri materiali solo nel caso in cui abbiano forma e aspetto simile ai vecchi infissi, con obbligo di allegare alla domanda d'intervento tutte le opportune campionature, che dovranno ottenere l'approvazione dell'Ufficio Comunale di competenza.

Art.5

Negli ambiti non edificati, retrostanti al costruito e pertinenti a ogni unità edilizia, è ammessa la possibilità di nuova installazione di tettoie chiuse su due lati, a condizione che il manto di copertura sia realizzato con tegole sarde, in modo di riqualificare gli originari rapporti tra verde privato e spazi pavimentati.

Art.6

Le pavimentazioni delle corti interne, dovranno permettere la piantumazione di piante o, meglio, di pergolati (possibilmente di uva, come da tradizione del passato) e dovranno essere realizzate con materiali e tecniche atte a mantenere la permeabilità del suolo.

Infatti, grazie al recupero di una superficie permeabile, l'acqua piovana, invece di inondare pericolosamente gli spazi circostanti, o di essere incanalata nelle fognature e quindi sprecata, può filtrare ed andare ad alimentare le falde acquifere.

Verrà così tutelato uno dei principi fondamentali dell'ecologia urbana, perché l'ambiente naturale da proteggere inizia sotto casa, in quegli spazi ridotti quasi sempre a depositi o rimesse

che, invece, possono essere il polmone verde di ogni isolato.

Art.7

E' obbligatorio mantenere le recinzioni nel loro assetto originario, sia se costituite da muri o da altri elementi e, in particolare se confinanti con spazi pubblici.

Le eventuali integrazioni, o recuperi delle originarie strutture, dovranno essere realizzate con materiali e tecniche tradizionali o con esse compatibili, evitando in ogni modo il "non finito", o i rivestimenti ed i placcaggi in lastre e scapoli di pietra incongrue e, perciò, inadeguate ai luoghi.

Art.8

Ogni singolo edificio dovrà mantenere la struttura e la forma geometrica dei manti di copertura esistenti che, salvo alcune sporadiche coperture a terrazza, venivano sempre realizzati con i tradizionali rivestimenti di tegole curve "coppi sardi " disposte inferiormente per file convesse (canali) e superiormente per file concave (coperte).

Nei casi in cui tale peculiarità sia stata oggetto di rifacimenti con l'impiego delle così dette "marsigliesi" o di altre varietà (quali l'ondulina), è imposto un coerente rifacimento, anche profondo, con l'utilizzo di coppi curvi in terra cotta, anche nell'eventualità di aggiornamenti tecnologici (quali il tetto ventilato e simili), in cui è d'obbligo l'impiego delle modalità tecniche dell'edilizia storica.

In particolare:

- in caso di ricostruzione o riproposizione integrale, il riferimento al disegno geometrico, alle pendenze e alla concezione strutturale, sarà quello relativo alla sagoma del tetto esistente e, comunque, al repertorio tipologico locale che, senza eccezioni alcune, sarà sempre con manto di copertura in tegole sarde;
- l'eventuale esigenza di recuperare luminosità nei sottotetti non potrà essere giustificata, ma saranno ammissibili, nel rispetto delle incidenze visive sullo spazio pubblico, solo misurati interventi necessari per facilitare l'ordinaria manutenzione e l'illuminazione di vani ciechi già esistenti;
- sono ammessi miglioramenti della qualità tecnica del manto di copertura (in particolare della coibentazione) pur all'interno del linguaggio strutturale della tradizione locale;
- gli eventuali incrementi di spessore del pacchetto coibente del tetto verranno, caso per caso, considerati dall'Amministrazione comunale in funzione delle implicazioni visive sullo spazio pubblico;
- in ogni caso non sono ammessi cambi di orditura e pendenza dei tetti, anche a seguito di ricostruzioni.

Art.9

In tutti i casi in cui siano ancora presente nei tetti le gronde con le tradizionali“cimase”, (vedi tav. n°06 – Abaco caratteri architettonici-tipologici) è sempre obbligatorio il loro mantenimento.

Art.10

Dovranno essere eliminate dai prospetti, o comunque riordinate razionalmente, tutte le disordinate aggiunte esterne di carattere tecnologico, quali fili, condutture, condizionatori d'aria, ecc..

Potrà essere eventualmente accettato il loro raggruppamento in posizione opportuna, rimanendo sempre vietato collocare, in facciata, nuovi tubi di scarico o simili.

Eventuali nuove condutture aeree, di qualsiasi genere, dovranno essere messe in opera possibilmente interrate, in modo di salvaguardare rigorosamente l'estetica frontale delle vie.

Art.11

E' vietato collocare antenne radiotelevisive e simili sul fronte stradale del tetto e sono tassativamente vietate discese di cavi volanti che, eventualmente, dovranno:

- essere saldamente ancorati alla struttura muraria e disposti preferibilmente nelle pareti interne delle costruzioni;
- essere opportunamente protetti e rivestiti in modo confacente, se collocati all'esterno;
- essere sistemati in appositi incassi solo se la soluzione dell'incasso non sia di danno per le facciate del patrimonio edilizio esistente.

Art.12

E' proibito sistemare serbatoi di qualsiasi specie sulle falde di tetto, sui terrazzi e su parti esterne degli edifici prospicienti la pubblica via.

Art.13

E' vietato collocare caldaie di qualsiasi tipo e unità esterne di climatizzazione su terrazzi o facciate, salvo in caso di opportune schermature valide architettonicamente.

Art.14

Sono ammesse soluzioni progettuali non previste nel presente Piano, qualora si dimostri la validità architettonica e il rispetto delle finalità che dovranno essere esplicitamente specificate in relazione.

Art.15

Nell'eventuale esigenza di ricostruire o riproporre integralmente nuovi solai, l'orditura e la concezione strutturale farà riferimento al repertorio tipologico locale.

Questo perché solo con questo sistema si garantisce la necessaria compatibilità di comportamento elastico, mentre un solaio cementizio rigido genera tensioni dannose per la vecchia scatola muraria.

Sono comunque ammessi:

- miglioramenti della qualità tecnica del solaio (ad esempio insonorizzazione, coibentazione, portanza etc.);
- cambi di quota dei solai intermedi, ma solo nei casi in cui non vengano modificate le aperture in prospetto, né venga intercettata la loro luce.

Art.16

Per la loro importanza storico e culturale, devono essere salvaguardate le volte e ed eventuali archi di qualunque forma e geometria.

A questo scopo è prescritto che:

- non può essere compromessa l'integrità dei muri che li sostengono;
- il vano da essi sotteso potrà essere frazionato solo in casi di comprovata necessità (per proteggere il loro originale carattere architettonico e spaziale);
- non dovranno essere oggetto né d'interventi di aperture in breccia né di parziale demolizione e, in nessun caso, gli archi o le volte (elementi strutturali spingenti) potranno essere sostituiti da travi;
- in presenza di danno grave è ammessa la ricostruzione parziale o totale e, in questi casi il progetto dovrà obbligatoriamente riferirsi alla regola dell'arte e al repertorio tipologico locale (sia per quanto attiene la geometria, che la concezione strutturale e la scelta dei materiali).

Art.17

Cantonali, coronamenti, balconcini etc., sono tutti elementi caratterizzanti ciascun edificio nel suo contesto e, pertanto sono vietate:

- modifiche dei prospetti motivate da scelte meramente formali (placcaggi, rivestimenti, interventi di "nobilitazione" dell'architettura etc.);
- cornici, mostre e decorazioni di nuovo disegno;
- demolizioni di intonaci per lasciare il paramento murario faccia a vista e la stonacatura parziale di singoli elementi costruttivi (se non motivata da una ricostruzione filologica documentata).

Art.18

Gli intonaci, nella loro funzione pratica di superficie di protezione e decorazione, dovranno essere mantenuti, restaurati o riproposti e rifatti, sempre che sia documentata la loro presenza originaria o si trovino in avanzato stato di degrado.

Di conseguenza:

- nei casi in cui sia necessaria la loro sostituzione, i nuovi intonaci dovranno essere il più possibile simili (per entità e colore) a quelli preesistenti (o a quelli esistenti nel vicinato, le cui campionature dovranno essere sottoposte all'esame dell'A.C. e del MIBACT).
- è obbligatorio l'utilizzo di malte di calce con esclusione di malte cementizie, perché, nelle murature storiche, non è compatibile il loro comportamento meccanico e termigrometrico;
- è vietata ogni forma di intonacatura parziale di pareti che lasci a vista, arbitrariamente, parti di muratura, cantoni, blocchi, etc. (come ad esempio nell'unità 16 dell'isolato 23 in via Amsicora 9, per cui, nel caso di ristrutturazione, il progetto dovrà prevedere l'intonaco totale delle facciate);
- la finitura "faccia vista" è ammissibile solo nei casi in cui l'apparecchio murario sia nato per essere lasciato privo d'intonaco, mentre si potranno conservare i pochi in cui tale tipo di finitura è rappresentato da blocchi *splittati* (bugnato industriale) o in pietra di più recente lavorazione (esempi: l'unità n°4 in via Crispi 20 nell'isolato n°1, o l'unità n°8 in via Gioberti 2 nell'isolato 8) ritenuti irreversibili, perché la loro sostituzione richiederebbe la pressoché totale demolizione dell'edificio (ormai assimilato e "storicizzato" quale testimonianze del divenire storico avvenuto all'interno del perimetro del CAPF);
- non è ammesso l'uso di vernici non traspiranti o plastiche;
- non sono ammesse finiture speciali (al frattazzo, a spatola, etc.) e colori non facenti parte delle gamme tradizionali (in origine derivanti dallo stemperamento di terre coloranti in latte di calce);
- sono vietati i "muraless" concepiti in forma estemporanea, anche se a firma di artisti affermati.

Fermo restando un generale divieto, eventuali proposte dovranno far parte di un preciso progetto (con bozze, disegni, modelli) che dovrà ottenere nullaosta del MIBACT di competenza, previa approvazione dell'Amministrazione Comunale.

- potranno essere autorizzati, solo per periodi limitati, cartelli di manifestazioni o fatti occasionali (circhi, fiere, spettacoli, gare, mostre ecc.), con concessioni rilasciate

dall'Amministrazione Comunale e a condizione che prevedano l'integrale rimozione a fine evento.

Art.19

L'adeguamento degli edifici ad eventuali nuove funzioni (es. una rampa per disabili) dovrà avvenire nel rispetto dei caratteri generali del manufatto edilizio, limitando le azioni di modifica.

Pertanto è imposto che:

- ogni nuovo inserimento nel manufatto originario è ammesso solo se in forma proporzionata alle sue caratteristiche storiche e distributive;
- eventuali adeguamenti alle normative vigenti (sicurezza, accesso etc.) sono accordabili nel caso in cui sia ridotto al minimo lo snaturamento dei caratteri strutturali ed estetici dell'edificio;
- le nuove eventuali funzioni, quali ascensori, scale di sicurezza, volumi "tecnici", impianti di condizionamento etc., dovranno prevedersi, preferibilmente, all'interno degli edifici, con modalità costruttive leggere e potenzialmente reversibili; solo in mancanza di tale possibilità potranno trovare collocazione nelle parti retrostanti gli immobili, o in aree cortilizie, in modo da evitare impatti visivi con vie e spazi pubblici e non interferire con la partitura architettonica dei fabbricati;
- eventuali richieste di modifiche e migliorie impiantistiche e tecniche, pur ammissibili in linea generale, dovranno essere realizzate in modo che sia garantito il rispetto dei parametri murari originali e degli apparati decorativi e di rivestimento eventualmente presenti.

Art.20

Stante la realistica possibilità che nuovi impianti tecnologici, di produzione energetica da fonte solare (termici e fotovoltaici), possano interessare in maniera sempre più consistente l'edificato all'interno del CAPF, si dovrà far ricorso a forme di mitigazione che, per quanto possibile e compatibilmente con l'orientamento solare, prevedano l'installazione dei pannelli nelle falde del tetto, o di eventuali terrazze, in modo assolutamente non visibile da vie e luoghi pubblici esterni.

A tal fine è d'obbligo l'utilizzo di moduli fotovoltaici aventi caratteristiche e configurazione planimetrica regolare, che verranno montati conformemente con la geometria e la pendenza del tetto (o in piano in eventuali terrazze), evitando, cioè, l'installazione di elementi disposti trasversalmente e/o in maniera non modulare rispetto agli altri.

Art.21

Nelle mansarde-soffitta, aventi terrazze con accessibilità insufficiente, è ammessa l'installazione di porte-finestra la cui altezza sia contenuta in metri 1,90.

Nel caso in cui l'imposta del tetto sia troppo bassa e non lo permetta, è ammessa una leggera sopraelevazione della falda, a condizione che sia mantenuto il disegno geometrico, le pendenze e la concezione strutturale tipologica locale.

Art.22

Gli eventuali volumi ad un piano, esistenti all'interno di cortili interni di proprietà, possono essere sopraelevati di un secondo piano a condizione che:

- il progetto eviti eccessivi impatti visivi con vie e spazi pubblici
- si armonizzi con la partitura architettonica dei fabbricati circostanti.

Art.23

Nel caso di documentate e obbiettive necessità di nuove destinazioni d'uso di vecchi magazzini (es. in garage), sono ammessi ampliamenti degli ingressi esistenti.

In questo caso il progetto dovrà definire in maniera proporzionata le misure indispensabili per l'ampliamento e i disegni del nuovo portone (da realizzare preferibilmente in legno) dovranno uniformarsi al vecchio repertorio tipologico locale.

Art.24

Per comprovata esigenza di maggiore areazione, è ammesso l'inserimento di un balcone, nei primi piani, ampliando una finestra in portafinestra.

In questo caso la sporgenza non potrà superare cm. 50, con altezza minima dal suolo di m. 3,20 (misurata dal piano stradale al piano inferiore del balcone), avente ringhiera in ferro, il cui disegno sia uniforme al tradizionale repertorio tipologico di Giave.

Nel caso in cui non sia possibile il rispetto di tale distanza (m. 3,20 dal piano stradale) è consentita l'installazione di un parapetto, sempre a ringhiera (avente la stessa composizione decorativa di cui sopra), da collocarsi a filo muro esterno.

Art.25

E' ammessa la collocazione di insegne d'esercizio (non pubblicitarie) che dovranno rispondere a criteri di corretto inserimento ambientale ed architettonico.

Fatta eccezione per la segnaletica stradale e monumentale, è vietata la collocazione di insegne a pannelli su palina che potranno essere consentite solo se collocate su aree private ma non aggettanti su spazio pubblico o di uso pubblico.

È vietata la collocazione di insegne a bandiera orizzontale e verticale, fatta eccezione per quelle regolamentari per eventuali farmacie o ristoranti, che dovranno essere poste in opera con almeno m.3,50 di distanza dalla quota del percorso pedonale.

Le insegne frontali dovranno essere contenute nello spazio compreso fra gli stipiti e l'architrave delle aperture dell'esercizio; qualora ciò non sia possibile, è consentita la collocazione delle stesse a lettere singole (con esclusione di plafoni o cassonetti) da disporre al di sopra del vano di esercizio in modo che tale opera sia contenuta entro la porzione di facciata corrispondente all'estensione del vano interno del negozio e, in ogni caso, non deve essere superata la superficie corrispondente alla proiezione del locale, con sporgenza massima di cm. 10 dal filo esterno del muro.

Art.26

E' consentita l'installazione di mostre e vetrine purché montate all'interno delle zone comprese fra gli stipiti e l'architrave che delimitano le luci dell'esercizio, con l'obbligo che nessun elemento abbia un oggetto superiore a cm. 10,00 dal filo esterno della muratura.

Tali dotazioni dovranno essere accompagnate dall'esecuzione di tutte le opere murarie necessarie per il ripristino delle originarie forme e tipologie delle aperture in cui si collocano, utilizzando, per le parti fisse e mobili della vetrina, materiali conformi alla tradizione del paese.
